



## Foglio informativo

**Ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 sulla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e del § 3 della Sezione II del Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia**

## FONDO REGIONALE PER LE IMPRESE

### Informazioni sulla FINMOLISE S.p.A.

Denominazione:	Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A.
Sede legale e amministrativa:	Campobasso Via Pascoli n° 68
Indirizzo di posta elettronica:	<a href="mailto:finmolise@finmolise.it">finmolise@finmolise.it</a>
Codice ABI:	num. 19151.0
Iscrizione Intermediario:	num. 19151.0 presso elenco tenuto dalla Banca d'Italia
Gruppo bancario:	nessuno ( <i>Azionista unico Regione Molise</i> )
Iscrizione registro imprese:	num. 00365540707 presso la Camera di Commercio del Molise
Repertorio Economico Amm:	num. CB-67877
Capitale sociale:	€ 27.500.000,00 i.v.
Riserve:	€ 5.263.310,00 (alla data dell'ultimo bilancio approvato).

### PREMESSA

La Giunta regionale con delibera n. 51 del 30 gennaio 2015, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale n. 11 del 18 aprile 2014 ha definito gli obiettivi prioritari degli interventi nonché i criteri e le modalità operative, oltre alla ripartizione dei fondi, individuando i seguenti ambiti:

- a) Prestito partecipativo
- b) Prestiti per start up innovative
- c) Prestiti per iniziative di internazionalizzazione
- d) Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di accordi di rete, distretti, cluster
- e) Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative
- f) Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese già operative
- g) Prestiti per la partecipazione delle imprese ai programmi ed iniziative identificate nei "finanziamenti diretti" della Commissione europea.

In data 3 aprile 2015 con delibera n. 151 la Giunta regionale ha approvato i regolamenti attuativi.

Con successivo delibera n. 606 del 21 dicembre 2016 la Giunta regionale ha individuato ulteriori ambiti e precisamente:

- a) Prestito capitale circolante
- b) Prestito investimenti

### FUNZIONE ECONOMICA E STRUTTURA DEL CONTRATTO.

#### Mutuo

E' un'operazione di finanziamento mediante la quale la Finmolise eroga una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituire la somma capitale erogata ed i relativi interessi, calcolati nella misura contrattualmente pattuita, secondo un piano di ammortamento concordato. Nel caso di "Prestito partecipativo", dove i soci del cliente si impegnano a versare aumenti di patrimonio, le rate sono a quote capitale costante. Il finanziamento può essere concesso sotto forma di mutuo (chirografario e/o ipotecario) ed essere assistito da garanzie di natura personale, da una solidarietà passiva tra tutti i sottoscrittori del contratto, nonché da garanzie reali.

#### Locazione finanziaria

Per locazione finanziaria s'intende l'operazione di finanziamento posta in essere da un intermediario finanziario (chiamato *Concedente*) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (detto *Canone*), di beni mobili, immobili o immateriali acquistati o fatti costruire dal Concedente o da un terzo Fornitore su scelta e indicazione del cliente (*Utilizzatore*), che ne assume così tutti i rischi e conserva facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogare il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di danaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al termine del contratto è prevista la facoltà di riscatto del bene ad un corrispettivo prefissato.

**PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI).**

Il tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto ed il cliente non potrà beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Nel caso di prestito partecipativo è prevista una compartecipazione agli utili.

Il mancato pagamento delle rate/canoni concede alla Finmolise il diritto di considerare risolto il contratto ed il cliente, in aggiunta alle scadenze non pagate, sarà tenuto a rimborsare immediatamente l'intero importo residuo.

Il cliente è tenuto a pagare tutti gli oneri fiscali connessi e le eventuali variazioni in senso sfavorevole.

Nella locazione finanziaria il cliente si assume i rischi che possono riguardare il bene, come la mancata o ritardata consegna, i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il furto, la manutenzione (ordinaria e straordinaria). In questi casi il cliente deve continuare a pagare i canoni e può far valere i diritti verso il fornitore.

Il cliente ha l'obbligo di assicurare i beni dei contratti di leasing ovvero quelli posti a garanzia. Il cliente deve porre particolare attenzione alla scelta della polizza prendendo piena conoscenza dei rischi effettivamente coperti.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE.**

**Operazioni a tasso fisso**

Tasso EURIBOR 6 mesi/360 + max 6%, (il parametro, rilevato da quotidiani finanziari, è quello del 1° giorno lavorativo del mese di stipula del contratto di prestito)

Tasso indice Euribor 6 mesi / 360 al	01/01/2017	-0,192%
--------------------------------------	------------	---------

**Altri oneri dell'operazione (Importi massimi al netto dell'IVA):**

Spese di istruttoria ambiti DGR 51/2015 (con un minimo di € 100,00)	0,25% dell'affidamento
Spese di istruttoria ambiti DGR 606/2016 (con un minimo di € 250,00)	0,50% dell'affidamento
Spese registrazione contratto – Spese notarili – Spese per perizie – Bolli	Al costo sostenuto
Spese sostenute direttamente dal cliente per assicurazioni o garanzie	Come da autonoma contrattazione del cliente (per beni strumentali è richiesta polizza furto, incendi, rischi ordinari e responsabilità civile; per automezzi anche polizza Kasko; per immobili polizza incendi, rischi ordinari e responsabilità civile)

Il cliente è tenuto ad informare la Finmolise relativamente ad oneri da lui sostenuti direttamente a titolo di assicurazioni o garanzie ovvero per mediazione creditizia.

Tassi massimi riferiti alle seguenti ipotesi			Tasso di riferimento applicato al 01/01/2017			
Tipo prestito	Importo max	Durata max mesi	Spese	Maxicanone (leasing)	TAN MASSIMO	TAEG/ISC MASSIMO
Partecipativo	100.000,00	72	250,00		5,808%	6,385%
Start-up innovative	150.000,00	72	375,00		4,808%	5,006%
Internazionalizzazione	30.000,00	36	100,00		5,808%	6,202%
Accordi di rete	30.000,00	36	100,00		5,808%	6,202%
Cooperative	100.000,00	72	250,00		5,808%	6,058%
Leasing cooperative	125.000,00	72	312,50	25.000,00	5,808%	6,082%
Investimenti innovativi	100.000,00	72	250,00		5,808%	6,058%
Leasing invest. Innovativi	125.000,00	72	312,50	25.000,00	5,808%	6,082%
Finanziamenti diretti CE	15.000,00	36	100,00		5,808%	6,440%
Capitale circolante	50.000,00	96	250,00		5,808%	6,108%
Leasing investimenti	375.000,00	144	1.875,00	37.500,00	5,808%	6,076%
Investimenti	375.000,00	144	1.875,00		5,808%	6,065%

N.B. Il tasso, al momento della stipula, non potrà comunque essere superiore al "tasso soglia" vigente per la tipologia di operazione ai sensi della L. 108/96 in materia di usura.

La liquidazione degli interessi è determinata in via posticipata (gg. 365/360).

Per le operazioni di prestito, qualora l'erogazione del finanziamento avvenga in data diversa dal primo giorno del mese, la prima rata viene calcolata di preammortamento e relativa ai soli interessi dalla data di erogazione alla data della prima scadenza, quest'ultima pari al primo giorno del mese successivo a quello di erogazione del finanziamento.

Per le operazioni di leasing il maxicanone si versa alla stipula mentre i canoni periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di consegna e collaudo dei beni. Sono previsti interessi al tasso di contratto sulle somme erogate dal concedente ai fornitori per il periodo antecedente la decorrenza del contratto medesimo.

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito dalle istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno d'attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per i servizi accessori di natura non finanziaria e assicurativa, è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi".

Sono previsti degli interessi di mora pari al tasso annuo complessivo applicato al finanziamento più 200 punti base.

Sono posti a carico del cliente, oltre ai succitati "altri oneri dell'operazione" indicati nella apposita tabella, oneri, spese onere o compensi sostenuti dalla Finmolise relativamente ad azioni di recupero credito o ad iniziative, anche di natura non giudiziale, derivante dall'applicazione del contratto (visure, acquisizione certificati, ecc.), nonché tutte le variazioni delle disposizioni tributarie e fiscali che comportino una maggiorazione dei relativi oneri.

## **CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE.**

Tra le principali clausole di contenuto non prettamente economico si segnalano:

- è data facoltà al cliente di estinguere in via anticipata il rapporto;
- la messa a disposizione della somma finanziata (per le operazioni di prestito) avviene normalmente alla stipula del contratto ovvero all'avveramento delle condizioni poste nel contratto medesimo;
- vi è una clausola risolutiva espressa che determina la risoluzione automatica del contratto nel caso di mancato puntuale pagamento delle rate in scadenza;
- non sono previsti organi e/o procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie diversi dall'ABF;
- vi è l'elezione di un foro competente esclusivo nel luogo ove ha sede la Finmolise S.p.A. (Campobasso);
- il domicilio del beneficiario del finanziamento è fissato presso la residenza o, in caso di irreperibilità, presso la casa comunale del comune di residenza all'atto della stipula;
- per le operazioni di leasing il contratto non produrrà effetto ove il fornitore non dovesse accettare l'ordine di acquisto; Finmolise è esonerata dalle responsabilità che riguardano il bene i cui rischi sono assunti dall'Utilizzatore il quale ha diritto di far valere le proprie ragioni agendo direttamente nei confronti del fornitore senza interrompere o sospendere il pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria; l'Utilizzatore deve assicurare i beni;
- vi è una clausola che impone la solidarietà passiva nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali tra tutti i soggetto obbligati i quali sottoscrivono il contratto e l'approvazione specifica.

## **PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

La Finmolise S.p.A. aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico bancario.

In caso di reclamo, definito come ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e.mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione verrà data risposta entro 30 giorni dalla ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Indirizzi per l'inoltro dei reclami: Finmolise S.p.A. – Area amministrazione Ufficio reclami, Via Pascoli, 68 – 86100 Campobasso (ovvero [amministrazione@finmolise.it](mailto:amministrazione@finmolise.it)).

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente.

Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante da ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a € 20 per contributo alle spese della procedura.

Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) sono disponibili oltre alle disposizioni di riferimento, tutte le informazioni sul sistema, la Guida pratica all'ABF, il modulo per la presentazione dei ricorsi e le istruzioni per la compilazione.

Il ricorso può essere alternativamente:

- inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica in 80133 – Napoli, via Miguel Cervantes, 71 – tel. 081.7975111, o a qualunque Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico, che provvede ad inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;
- presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario. Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007. Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione.

Nel caso di c.d. class action la controversia si intende sottoposta all'autorità giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce all'azione collettiva.

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione di prestito**

<b>Tasso Fisso o variabile</b>	Tasso di interesse che può variare o non variare per tutta la durata del finanziamento
<b>Rata</b>	Pagamento che l'Impresa effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ una quota di capitale (cioè parte dell'importo prestato);</li> <li>▪ una quota interessi (interessi dovuti sulla quota capitale prestata)</li> </ul>
<b>Ammortamento</b>	Piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. Può essere a rate costanti (le rate sono di uguale importo a quota capitale crescente) ovvero a quote capitale costanti (le rate sono decrescenti).
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite da soli interessi.
<b>TAN – Tasso Annuo Nominale</b>	E' il tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato all'importo del finanziamento per la determinazione degli interessi.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
<b>ISC - Indicatore Sintetico di Costo o TAEG – Tasso annuo effettivo globale</b>	Indice del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali su base annua, corrispondente al Tasso annuo effettivo globale, e tiene conto degli interessi, degli oneri e delle spese accessorie (ad esempio spese di istruttoria, di gestione pratica ecc.) nonché della periodicità dei pagamenti.

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione di locazione finanziaria (leasing)**

<b>Concedente</b>	Intermediario, bancario o finanziario creditore che mette a disposizione il bene in locazione finanziaria
<b>Utilizzatore</b>	Cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
<b>Tasso leasing</b>	Tasso interno d'attualizzazione definito nella sezione delle condizioni economiche.
<b>Opzione finale di acquisto o di proroga</b>	Facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogare l'utilizzo ad un canone predefinito.
<b>Canone</b>	Corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
<b>ISC - Indicatore Sintetico di Costo o TAEG – Tasso annuo effettivo globale</b>	Indice del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali su base annua, corrispondente al Tasso annuo effettivo globale, e tiene conto degli interessi, degli oneri e delle spese accessorie (ad esempio spese di istruttoria, di gestione pratica ecc.) nonché della periodicità dei pagamenti.